

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 21/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 19 febbraio 2013, n. 47

Riesame della D.D. 342/2008 in ottemperanza alla sentenza del Tar di Bari n. 1176/2011 per la realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (Fg) in loc. "Piana di Candela", di potenza pari a 132,5 MW. Proponente: Farpower2 Srl con sede legale in Roma in Viale delle Milizie n. 38

L'anno 2013 addì 19 del mese di febbraio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento ing. Francesco Corvace, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 28.11.2006 la Farpower Srl presentava istanza di verifica di assoggettabilià a VIA per la realizzazione di un insediamento eolico costituito da n. 74 aerogeneratori nei Comuni di Ascoli Satrano e Candela (Fg), suddiviso in tre lotti, per una potenza complessiva di 185 MW.

Conformemente alla normativa ratione temporis applicabile (R.R. n. 16/2006), con determinazione dirigenziale n. 342 del 04.06.2008 veniva disposto l'esonero parziale, con prescrizioni, dalla Valutazione di Impatto Ambientale per n. 21 aerogeneratori costituenti il progetto.

Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar di Bari con ricorso iscritto al R.G. n. 1246/2008, nei limiti in cui veniva fatta applicazione dei criteri localizzativi e dei principi desumibili dal R.R. n. 16/2006.

Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, la Farpower estendeva l'impugnativa alla DGR n. 1462/2008 recante direttive per l'armonizzazione dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione unica.

Il Tar Bari, con ordinanza n. 148/2009, sollevava la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3, comma 16, della legge reg.le n. 40/2007 e del RR n. 16/2006. La questione veniva decisa e giudicata fondata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 344 del 26.11.2010, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Il Tar Bari, con sentenza n. 1176 del 27.07.2011, accoglieva il ricorso proposta dalla società e, per l'effetto, annullava sia la DGR n. 1462/2008 che la determinazione dirigenziale n. 342/2008, facendo "salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening", ovvero l'esclusione da VIA di 21 aerogeneratori sui 74 costituenti la proposta progettuale.

Sia la Regione Puglia che la controinteressata Edison Energie Speciali proponevano appello al Consiglio di Stato (RG nn. 25551/2012 e 2197/2012) avverso la citata sentenza del Tar Bari ai fini della

sua parziale riforma. Tali giudizi risultano ad oggi ancora pendenti.

Con determina dirigenziale di autorizzazione unica n. 12 del 15.02.2012 veniva autorizzata la realizzazione di 13 aerogeneratori rispetto ai 21 originariamente assentiti in verifica di assoggettabilità.

Il 30.07.2012 la società ricorreva nuovamente dinanzi al Tar di Bari ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del Tar n. 1176/2011, per far dichiarare l'inottemperanza della Regione Puglia agli obblighi nascenti dalla sentenza n. 11 76/2011, e al fine di far assegnare un termine massimo di trenta giorni all'Amministrazione per l'indizione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica cx art. 12, D.Lgs. 387/2003 per i 53.

L'Ufficio VIA/VAS, con nota prot. n. 9605 del 15.11.2012, ai sensi degli artt. n. 7 e ss. della L. 241/1990 e smi, dava formale comunicazione alla Farpower2 Srl nonché alla società controinteressata Edison SpA, dell'avvio del procedimento di riesame volto alla rinnovazione dell'istruttoria sulla verifica di assoggettabilità alla VIA inerente ai 53 aerogeneratori non oggetto di parere di esclusione da VIA con la precedente determina n. 342/2008 oggetto di parziale annullamento da parte del Tar.

La Regione Puglia si costituiva in giudizio resistendo al gravame chiedendone l'integrale rigetto, alla stregua dei preliminari adempimenti amministrativi posti in essere finalizzati al riesame parziale della determinazione annullata.

Con ordinanza istruttoria n. 2027/2012 il Tar disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Edison SpA, nella sua qualità di parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1176/2011, rinviando per la trattazione alla camera di consiglio all'udienza del 06.02.2013.

Con successivo atto per motivi aggiunti la Farpower2 Srl impugnava anche la suddetta nota di avvio del procedimento di riesame prot. n. 9605/2012, previa concessione di idonee misure cautelari, chiedendo altresì di far disporre l'immediata convocazione della conferenza dei servizi finalizzata all'autorizzazione della restante parte dell'impianto eolico (ovvero i 53 aerogeneratori che non erano stati oggetto di determinazione di esonero da VIA).

Con successiva nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 1130 del 05.02.2013 la Edison Energie speciali, nella qualità di società controinteressata nell'ambito del riesame, involgendo quest'ultimo problematiche di interferenze tra i due insediamenti eolici finitimi, spiegava atto di intervento nel procedimento di riesame, deducendo essenzialmente che, in difetto dell'impugnativa dell'atto di autorizzazione unica n. 12/2012 da parte della stessa Farpower, l'assetto degli interessi così disposto (13 aerogeneratori autorizzati a fronte di un provvedimento sulla verifica di assoggettabilià che ne escludeva da VIA 21) si è cristallizzato in maniera tale che occorre una nuova domanda di autorizzazione unica che recepisca gli esiti del riesame disposto in ottemperanza alla sentenza del Tar n. 1176/2011.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005.

Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto sottoposto a riesame riveste le seguenti caratteristiche:

Il progetto oggetto di riesame interessa porzioni di territorio dei Comuni di Ascoli Satriano e di Candela.

A valle della statuizione resa con sentenza del Tar Puglia, sezione Prima (Bari) n. 1176/2011, circa la portata del riesame, si è definito che gli aerogeneratori su cui viene espletata la procedura di verifica di assoggettabilità, caratterizzati da diametro DWTG= 100 m (cfr pag. 54 Elab SIA Rev A del 25.11.2006 e nota di chiarimento del progettista, in allegato a nota prot. n. 8101 del 17/06/2010) e potenza PWTG= 2500 kW (cfr pag. 54 Elab SIA Rev A del 25.11.2006), sono quelli identificati alla tabella seguente:

Gli elaborati posti a base del presente riesame sono quelli trasmessi in allegato all'istanza del 28/11/2006 acquisita in atti al prot. n. 14513 dell'11/12/2006, ovvero i sequenti:

- RTD_relazione tecnica e descrittiva
- SIA_ Studio di Impatto Ambientale
- SIA-A 1-2-3 Allegati allo Studio di Impatto Ambientale (SIC Valle Ofanto Lago di Capaciotti; Elenco della flora censita nel Sub-Appennino Dauno); Elenco della fauna censita nel Sub-Appennino Dauno); Elenco della fauna censita nel Sub-Appennino Dauno
- Altri allegati al SIA: RIA (Impatto Acustico); SGP (Studio della Gittata); SOG (Studio dell'Ombra Giornaliera)
- Elaborati tecnici specialistici:
- SPE: studio anemologico e produzione energetica
- DTA: Docuemntazione tecnica aerogeneratori
- DAA: Documentazione Autorizzazione Aeronautica
- CM: Computo Metrico di Massima
- RCI: Relazione sui criteri di inserimento del Progetto
- RG: Relazione geologica
- Elaborati grafici della "serie" SIA (da 01 a 12) con inquadramenti della planimetria del layout rispetto ai vincoli; carta della vegetazione, Fotoinserimenti da n.3 punti di vista, etc...
- Elaborati grafici della "serie" LO (da 01 a 04): visualizzazione del layout completo
- Elaborati grafici della "serie" OC (da 01 a 03): disegni delle opere civili
- Elaborati grafici della "serie" AG (da 01 a 02): descrizione dell'aerogeneratore
- Elaborati grafici della "serie" IE (da 01 a 03): dettaglio sull'impianto elettrico
- A cui si aggiunge la planimetria catastale (CT-01).

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica relativo alla parte esclusa da Valutazione, il proponente ha altresì inoltrato la seguente documentazione, qui richiamata:

- I. Richiesta sostituzione modello di aerogeneratore: nota acquisita al prot. n. 8101 del 17/06/2010
- II. Studio di impatto Acustico acquisito con nota prot. n. 15247 del 30/11/2010 ("RIA: relazione di Impatto Acustico"), prodotto su richiesta di Ufficio prot. 8399 del 22/06/2010
- III. Spostamento sottostazione di trasformazione: nota acquisita al prot. n. 4372 del 21/04/2011. Elaborato allegato: NTD: Nota tecnica Descrittiva: Descrizione VARIANTE PROGETTUALE; Planimetrie LO-04-a e LO-04-b: "percorso Elettrodotti interrati su CTR, tratto in media tensione"
- IV. Richiesta acquisita al prot. n. 4809 del 28/04/2011; sostituzione modello di aerogeneratore (idem di quella di cui al n. 8101/2010), corredata dei seguenti elaborati:
- Sintesi risultati AEP (analisi comparativa di producibilità tra diversi modelli di aerogeneratore)
- Risultati analisi acustica
- Elaborati AG-01: Aerogeneratore Sezione Tipo;
- Tavola SGP (Relazione di Studio Gittata Pala)

La proposta progettuale si inserisce nell'ambito territoriale della valle dell'Ofanto caratterizzato da una dominante ambientale con priorità dei caratteri idro-geomorfologici, data la caratterizzazione dell'ambito come valle fluviale; dalla totale inclusione nell'ambito della perimetrazione del Parco Regionale Naturale dell'Ofanto (Ir. 37 2008); dal riconoscimento della valle come territorio di confini che ha fondamento nel suo essere mediatore di relazione e di non includerle al suo interno. Per questo motivo, il territorio della valle è soprattutto un paesaggio di natura e agricoltura.

Con riferimento alla struttura idrogeomorfologica, sia il corso d'acqua principale, che le sue numerose ramificazioni, rappresentano la più significativa e rappresentativa tipologia idrogeomorfologica presente nell'intero territorio regionale. In particolare gli aerogeneratori si addensano attorno alle connessioni fluviali impostate attorno a Rio Salso, iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche, strettamente connesso con la Valle dell'Ofanto e sono previsti in più sezioni vari attraversamenti, non dettagliati in termini esecutivi come converrebbe, anche al fine di evidenziare la considerazione dell'impatto ambientale in fase di cantiere.

Complessivamente la proposta progettuale si colloca in un'area ecologica a valenza medio-alta corrispondente prevalentemente alle estese aree olivetate persistenti e/o coltivate con tecniche tradizionali, con presenza di zone agricole eterogenee. Sono comprese quindi aree coltivate ad uliveti in estensivo, le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti. La matrice agricola ha una sovente presenza di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso. In particolare l'impronta su suolo di quest'opera, complessivamente considerata includendo anche le aree intercluse tra gli aerogeneratori (calcolo dell'area di inviluppo complessiva) ed escludendo le opere di pertinenza delle opere di connessione esterna alla RTN è di ben 3110 ha, che include non solo aree a seminativo semplice, ma anche patche di naturalità diffusa, tra uliveti, aree a pascolo naturale e a prateria, insediamenti produttivi agricoli etc (fonte: uso del suolo derivato dalla Carta Tecnica Regionale).

Tutti gli aerogeneratori oggetto di riesame sono compresi nell'area interclusa tra i due bracci del Parco Naturale Regionale dell'Ofanto istituito con LR 37/2007 e riperimetrato con LR 7/2009, inoltre gli aerogeneratori B04 e B05 ricadono addirittura all'interno dei confini del Parco.

Il parco eolico è ubicato in stretta prossimità rispetto al SIC Valle d'Ofanto, Lago di Capaciotti IT 9120011, tutelato dalla Giunta Regionale della Puglia, con Delibera n. 1157 dell'8 agosto 2002 (tale sito è caratterizzato da elevato valore paesaggistico, archeologico e naturalistico ed è considerato il più importante ambiente fluviale della Puglia), alcuni degli aerogeneratori oggetto di verifica sono ubicati a distanze minime di poco superiori a 200 metri dal perimetro del SIC.

La documentazione prodotta dal proponente evidenzia, seppur in maniera non esaustiva, elementi di possibile compromissione degli habitat tutelati.

La Valle dell'Ofanto merita particolare attenzione per il suo incomparabile paesaggio naturale, segnalato dalla esistenza di moltissime aree ad alta valenza naturalistica ed elevata complessità eco sistemica, pertanto con riferimento ai valori naturalistici presenti nell'area di intervento e al sistema di tutele ivi previsto, si evidenzia l'esigenza di valutare l'incidenza dell'intervento sugli habitat e le specie tutelate.

Con riferimento alla coerenza della proposta progettuale con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici nonché con le previsioni del PUTT/p, si rileva che il Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione di CC del 2009 ha provveduto ad effettuare i primi adempimenti al PUTT/p adeguando alla scala comunale le perimetrazioni degli ambiti di tutela, tale operazione ha comportato un generale innalzamento del livello di tutela soprattutto in prossimità delle aree protette fino all'individuazione di tali aree come ATE A. Pertanto andrebbe valutata la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti.

Con riferimento anche alla pianificazione territoriale provinciale (idee-guida del PTCP), si deve segnalare che la proliferazione di impianti eolici potrebbe mettere in crisi un sistema di tutele e di valorizzazioni che il quadro programmatico intende invece porre in essere, tra le quali, ad esempio, la diffusione di una rete di corridoi ecologici tali da favorire lo spostamento della fauna nonché lo scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità.

Con riferimento agli aspetti legati all'alterazione del valore storico insediativo dei luoghi, al rischio connesso alla salute pubblica per impatto acustico e rottura accidentale di componenti degli aerogeneratori, si evidenzia che la proposta progettuale interessa zone rurali ad alta densità abitativa quali ad esempio Posta Fissa, Acquabianca, Canesterello e Faracuso pertanto si ritiene che debbano

essere valutati gli impatti connessi. Al proposito si rileva che già i documenti di progetto pongono in evidenza un impatto acustico appena rientrante (in termini di valore differenziale nel periodo notturno) nei limiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Con riferimento agli impatti cumulativi, l'impianto proposto determina un incremento consistente rispetto al già cospicuo affollamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'area vasta con conseguenti ripercussioni negative sulle componenti ambientali. Inoltre gli aerogeneratori sottoposti al presente riesame sono da valutarsi cumulativamente anche con riferimento agli aerogeneratori autorizzati con determinazioni dell' Ufficio Industria energetica nn. 12 e 19 del 2012. Ad oggi la valutazione su questo punto non può che comportare una espressione di forte preoccupazione e criticità derivante dall'elevata concentrazione di iniziative progettuali di impianti alimentati da FER nell'area vasta di ubicazione della proposta progettuale: è opportuno che si affronti nel merito in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, atteso anche che il D.lgs. 152/06 e smi all'allegato VII della parte II al punto 4 prevede che lo Studio di Impatto ambientale comprenda una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente, evidenziando soprattutto le ricadute in termini di impatto visivo, paesaggistico, acustico e di consumo di suolo, oltre che di incidenza sulla biodiversità e sugli ecosistemi.

Relativamente alla connessione alla RTN, la Determinazione del Servizio Energia, Reti E Infrastrutture Materiali Per Lo Sviluppo 15 Febbraio 2012, N. 12, estende gli esiti della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica anche alle seguenti opere:

- cavidotti interrati MT per il collegamento dell'impianto eolico alla sottostazione elettrica utente MT/AT da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG);
- elettrodotto interrato AT per il collegamento della sottostazione elettrica utente alla sezione 150 kV presso la stazione elettrica 380/150 kV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21.01.2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV "Foggia-Candela"

Con riferimento al Piano di Sviluppo di Terna, il nodo di connessione è coerente con l'intervento denominato "Stazioni 380 kV di raccolta di impianti da fonte rinnovabile nell'area tra Foggia e Benevento", sottoposto ad oggi a Monitoraggio VAS rispetto al Piano di Intervento del 2011.

Dal PdS di Terna 2011 si riporta quanto segue: "È in programma la realizzazione di una nuova stazione a 380 kV da inserire sulla linea a 380 kV "Foggia – Candela", finalizzata a raccogliere la produzione dei numerosi parchi eolici previsti nell'area compresa tra Foggia e Melfi (PZ). La nuova stazione, dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, sarà inoltre opportunamente collegata alla locale rete AT. All'impianto, da localizzare nell'area del Comune di Deliceto, verrà anche raccordata la nuova linea a 380 kV, prevista per il collegamento alla stazione elettrica 380 kV di Bisaccia, inserita in e–e all'elettrodotto a 380 kV "Matera – S. Sofia" e che dovrà essere raccordata opportunamente alla rete a 150 kV locale".

Già il PdS 2011 recitava, nel sotto-paragrafo "stato di avanzamento" che risultavano già "avviati i lavori per la nuova SE 380/150 kV di Deliceto e i relativi raccordi alla linea a 380 kV "Foggia – Candela". In data 06/12/2010 è stata ottenuta l' autorizzazione alla realizzazione dei raccordi 150 kV Sezione II - dalla linea "Agip Deliceto – Ascoli Satriano" alla nuova SE Deliceto.

Il carico supplementare sulla RTN degli aerogeneratori di cui al presente riesame di oltre 130 MW, in aggiunta a quello connesso con l'energia prodotta da impianti già autorizzati che si connettono sulla stessa linea, è da ritenersi problematico in considerazione delle significative criticità di vettoriamento dell'energia prodotta nell'area, peraltro individuata come critica nel Piano di Sviluppo della Rete. La valutazione di impatto ambientale dovrebbe pertanto estendersi a considerazioni connesse con la coerenza della proposta progettuale con la pianificazione energetica nazionale e regionale ed anche con

le previsioni di sviluppo dell'infrastruttura di rete elettrica.

Anche la ricaduta in termini socio-economici è solo accennata dallo studio presentato, evidenziandone alcuni aspetti positivi attesi ma disattendendo la dovuta analisi costi- benefici che avrebbe consentito, tra l'altro, di considerare il livello di accettabilità sociale dell'intervento.

Lo studio preliminare di impatto Ambientale presentato non trascura di rilevare alcune delle considerazioni sin qui formulate, tuttavia non contestualizza in maniera adeguata gli impatti che il parco eolico in progetto, quasi eccezionale sia in termini di potenza installata, sia in termini di numerosità di aerogeneratori, potrebbe inevitabilmente determinare sulle varie componenti ambientali e che sarebbero più propriamente trattati nell'ambito di un procedimento di valutazione anziché di un procedimento di verifica. Inoltre, lo stesso studio preliminare di impatto ambientale introduce misure di mitigazione che, seppur inscritte in quadri prescrittivi generici e di letteratura, evidenziano la presenza di impatti che devono essere valutati nella appropriata fase di valutazione.

In conclusione,

alla luce delle motivazioni sopra esposte che rivengono da una preliminare verifica di compatibilità ambientale dell'intervento sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

nonché in considerazione della ricadenza (art. 3 c. 4 LR 11/2001 e smi e art. 6 c. 6 lett. b del D.Lgs. 152/06 e smi) di una porzione della proposta progettuale nel Parco Regionale Naturale del Fiume Ofanto, area naturale protetta istituita ai sensi della Legge 394/1994,

si ritiene che il progetto di parco eolico nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (Fg) in loc. "Piana di Candela", di potenza pari a 132,5 MW - Proponente: Farpower2 Srl con sede legale in Roma in Viale delle Milizie n. 38, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs 152/2006.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO II DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 4, 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e

s.m.i;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della I.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia Sezione Prima di Bari n. 1176/2011, di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di parco eolico nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (Fg) in loc. "Piana di Candela", di potenza pari a 132,5 MW - Proponente: Farpower2 Srl con sede legale in Roma in Viale delle Milizie n. 38. Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi in conformità alla DGR 2122 del 23/10/2012 e relativo allegato tecnico.

di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano, al Comune di Candela, al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, all'Avvocatura Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Caterina Dibitonto